

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente

Sentenza ex art. 429 cpc

nella causa per controversia di previdenza promossa da

Dragone Maria Raffaella

rappr. e dif. dall'Avv. Gaudio

- Ricorrente-

contro

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappr. e dif. dall'Avv. Certomà

- Convenuti -

OGGETTO: "reversibilità".

Fatto e diritto

Con ricorso del 16.5.23 la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Taranto quale giudice del lavoro di accertare il diritto del proprio dante causa alla pensione di reversibilità mai richiesta dallo stesso, nonostante la sussistenza dei requisiti per goderne.

L'INPS si è costituito negando la fondatezza della pretesa attorea.

All'odierna udienza, udita la discussione dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.

Il ricorso è improponibile in quanto non risulta presentata all'INPS alcuna domanda amministrativa da parte del de cuius volta al riconoscimento della pensione di reversibilità.

In particolare è pacifico che la domanda all'INPS per la pensione di reversibilità sia assolutamente necessaria, non erogandola l'INPS d'ufficio.

In particolare la Suprema Corte con sentenza n.7138/11 ha affermato che "la stessa Corte prevede che le regole sulla necessaria proposizione del ricorso amministrativo e quelle, ad esse collegate, sui termini di decadenza la proposizione del giudizio, previste dall'art. 47, in questione si riferiscono a tutte le pretese azionate dall'interessato contro l'INPS in relazione alle prestazioni cui la disposizione si riferisce, e quindi anche alle controversie in materia di trattamenti



pensionistici, quando sia in discussione non solo la quantificazione delle prestazioni richieste, ma l'esistenza stessa del diritto fatto valere (Cass. 5.4.04 n. 6646). Tra questa pretese rientra anche la richiesta di rivalutazione dei contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria (Cass. 19.5.08 n. 12685)". Ed ancora specifica la Suprema Corte che proprio nelle controversie in materia di benefici previdenziali da esposizione ad amianto non si fa questione del pagamento di ratei di prestazione, "ma di valutazione dell'anzianità contributiva per un periodo rientrante nel periodo coperto dalla **domanda amministrativa non coltivata in sede giudiziale.**" In termini peraltro vi sono state anche le successive sentenze della Suprema Corte n. 8926/11 e 12052 del 2011.

Pertanto si deve ritenere aver implicitamente statuito la Suprema Corte la necessità di proporre domanda amministrativa all'INPS per il riconoscimento della prestazione, domanda che deve poi essere, in caso di diniego, espresso o tacito, da parte dell'INPS, coltivata in sede giudiziale. Si presuppone, pertanto, che vi sia, precedentemente alla domanda giudiziale, un iter amministrativo da seguire, solo all'esito del quale, ed entro il termine decadenziale, è possibile adire il giudice.

La Cassazione è chiara nel prevedere che la domanda amministrativa di prestazione previdenziale costituisce condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, il cui difetto deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, **senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa ancorché "compatibile" con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria** (cfr. in tali, termini: Cass. 8 aprile 2000 n. 4463 e Cass. 5149/2004). Inoltre la Cassazione ha altresì statuito che deve farsi applicazione del principio secondo cui **"il titolare del diritto ad una prestazione previdenziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere"** e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso, sicchè la rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale non può decorrere da data anteriore a *quella della domanda amministrativa*" (in tal senso, CASS. LAV. 11/11/2002 N° 15812; sulla imprescindibilità della domanda amministrativa in materia di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, cfr. anche CASS. LAV. 27/10/1998 N° 10715).

Ed allora, poiché il titolare dell'azionato diritto alla pensione di reversibilità poteva essere solo il de cuius, risulta invero evidente che -in mancanza di una domanda amministrativa all'INPS dell'eventuale beneficiario- **nessun diritto può ritenersi essere stato trasmesso per successione all'erede, ricorrente nel presente giudizio.**

Pertanto, in assenza della predetta domanda amministrativa all'INPS, il ricorso deve essere dichiarato improponibile.



Quanto alle spese la complessità della questione nonché le oscillazioni giurisprudenziali sulla stessa ne giustificano la integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara improponibile il ricorso; spese compensate.

Taranto, 22.4.24

Il Tribunale – Giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)

